

POLITICA SULL'UTILIZZO DEI COOKIE - GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA

Questo sito utilizza cookie di profilazione di prima parte per offrirti un miglior servizio e per trasmetterti comunicazioni in linea con le attività svolte durante la navigazione. Puoi impedire l'utilizzo di tutti i Cookie del sito cliccando **MAGGIORI INFORMAZIONI** oppure puoi acconsentire all'archiviazione di tutti quelli previsti dal sito cliccando su **ACCONSENTI**.

Continuando la navigazione del sito l'utente acconsente in ogni caso all'archiviazione degli stessi.

[> Maggiori informazioni](#)

Acconsenti

Diritto e Giustizia
IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONI



RISARCIMENTO DANNI | 18 Febbraio 2019

Responsabilità extracontrattuale della PA: Agente della riscossione ed Ente impositore rispondono in solido

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

L'Agente della riscossione è responsabile per il pregiudizio arrecato dalla illegittima protrazione della ipoteca.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 4558/19; depositata il 15 febbraio)

Così la Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 4558/19; depositata il 15 febbraio.

La vicenda. Una società di capitali agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito per illegittima iscrizione di ipoteca, effettuata dall'Agente della riscossione in data successiva (10 novembre 2008) a quella della comunicazione dello sgravio da parte dell'Ente impositore (31 ottobre 2008) a seguito della pubblicazione della sentenza di annullamento dei crediti tributari (8 settembre 2008) e dallo stesso Agente della riscossione mantenuta successivamente per il solo ammontare dei crediti previdenziali (pari a € 1.329,71). La domanda della società viene accolta dal Tribunale, mentre la Corte d'Appello riforma parzialmente la sentenza di prime cure, ritenendo che esclusivo responsabile del danno l'Ente impositore per aver comunicato con ritardo lo sgravio all'Agente della riscossione. Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Ente impositore, condannando in solido l'Agente della riscossione al risarcimento del danno subito e al pagamento delle spese legali relativo all'intero procedimento.

L'Ente impositore è responsabile per il pregiudizio arrecato dal ritardo nella comunicazione dello sgravio. Il Collegio richiama i principi di diritto elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 500/1999, in forza dei quali l'esame della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione per illegittimo esercizio di una funzione pubblica necessita le seguenti indagini:

1. l'accertamento dell'evento dannoso;
 2. la qualificazione dell'accertato danno come ingiusto in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo;
 3. l'accertamento, sotto il profilo causale, della riferibilità dell'evento dannoso a una condotta della Pubblica Amministrazione;
 4. la imputabilità dell'evento dannoso all'apparato della Pubblica Amministrazione a titolo di colpa o dolo, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, valutabili dal giudice in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa.
- Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno accertato in punto di fatto il pregiudizio di natura patrimoniale derivato dalla applicazione della iscrizione ipotecaria, la sussistenza di una condotta illegittima, vale a dire l'applicazione di una misura coercitiva - conservativa su beni immobili della società contribuente in assenza di un credito e l'imputazione della condotta illecita anche a colpa dell'Ente impositore, non essendo ritenuto giustificato - in difetto di elementi ostativi - il tempo trascorso tra la pubblicazione della sentenza di annullamento dei crediti tributari (8 settembre 2008) e la comunicazione dello sgravio all'Agente della riscossione (31 ottobre 2008).

L'Agente della riscossione è responsabile per il pregiudizio arrecato dalla illegittima protrazione della ipoteca. Dopo aver ricevuto la comunicazione dello sgravio dei crediti tributari da parte dell'Ente impositore, l'Agente della riscossione ha mantenuto l'iscrizione ipotecaria per il solo ammontare dei crediti previdenziali, pari a € 1.329,71. Secondo il Collegio, ne risulta violato il limite minimo - allora pari a € 8.000 - introdotto dall'art. 3 d.l. 30 settembre 2005, n. 203, operante

non soltanto ai fini dell'esercizio della azione esecutiva, ma anche della applicazione della misura coercitiva conservativa della ipoteca: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. Unite civ., 22 febbraio 2010, n. 4077 e Cass., sez. Unite civ., 12 aprile 2012, n. 5771), l'ipoteca ex art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo decreto, e non può quindi essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli € 8.000.

||||

© Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000
i.v. - Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA
00829840156
Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e
coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

 [Associata Unione Stampa Periodica Italiana](#)